


## Siete ben equipaggiati? Illuminazione, segnalazione, visibilità

Quando circolate su strada la segnalazione del vostro veicolo deve essere conforme al Codice della Strada

### Dispositivi obbligatori



### Luci facoltative

- Proiettori fendinebbia
- Luci orientabili di lavoro
- Fari abbaglianti
- Proiettori fendinebbia
- Luca di retromarcia
- Luci orientabili di lavoro


La trattoria agricola deve essere equipaggiata con un **dispositivo supplementare a luce lampeggiante** gialla o arancione quando è equipaggiata con attrezzature di tipo portato o semi-portato e quando vengono superati i limiti di massa e dimensioni previste dal Codice della Strada (macchine agricole eccezionali).

■ **Art. 266 Regolamento C.d.S.**

## Macchine operatrici portate o semi-portate

Se le attrezzature agricole portate o semiportate occultano i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con supporto amovibile con ripetizione delle luci, indicatori di direzione, catadiottero e targa.



■ **Art. 106 C.d.S.** ■ **Art. 273 Regolamento C.d.S.**



Gli ingombri che eccedono la sagoma della trattoria, e che derivano da attrezzature di lavoro, devono essere segnalati longitudinalmente e/o trasversalmente con pannelli retroriflettenti e fluorescenti, di colore giallo e rosso a strisce alterne.

■ **Art. 104 C.d.S.** ■ **Art. 265 Regolamento C.d.S.**

## Limiti di sagoma



## Macchine agricole eccezionali

Le macchine agricole che per necessità funzionali superano i limiti di sagoma e/o di massa e le trattorie agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate, che non rientrano nei limiti previsti, sono considerate macchine agricole eccezionali. Le macchine agricole eccezionali per circolare su strada necessitano dell'autorizzazione, valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento Anas di partenza per le strade statali e dalla Regione di partenza per le altre strade. Le Regioni, possono delegare agli Enti Locali.

Le macchine agricole eccezionali devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato, anche amovibile, da posizionarsi nella parte più alta del corpo della macchina semovente, comunque non inferiore all'altezza degli indicatori di direzione; oppure, in caso di complessi di veicoli, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche di giorno.

Le macchine agricole eccezionali devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile a strisce alterne bianche e rosse di materiale fluorescente e retroriflettente dalle dimensioni di 50 X 50 cm.

Nel caso in cui la macchina agricola eccezionale superi la larghezza di 3,20 m. nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Questa scorta, può essere effettuata con autoveicoli i quali dovranno precedere il mezzo eccezionale a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti. Il conducente ha l'obbligo di segnalare con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agli utenti della strada.

■ **Art. 104 C.d.S.** ■ **Art. 265/268 Regolamento C.d.S.**



## CERTIFICAZIONI ENAMA: LA SICUREZZA DELLA QUALITÀ

La certificazione Enama VS garantisce la sicurezza delle macchine agricole. La certificazione Enama garantisce oltre la sicurezza anche tutti gli aspetti funzionali delle macchine agricole. Ulteriori informazioni e approfondimenti su [www.enama.it](http://www.enama.it)

### Groupama Assicurazioni,

nuova denominazione di GAN Assicurazioni, opera nei rami Danni e Vita rispettivamente con le compagnie Groupama Assicurazioni Spa e Groupama Vita Spa. Presente in Italia da oltre 125 anni, è la filiale di Groupama, polo internazionale assicurativo, finanziario e bancario fra i più solidi e affermati, con un giro d'affari complessivo di 13,5 miliardi di euro. Groupama è leader in Francia nel settore dei rischi agricoli.

In Italia, Groupama svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo della sicurezza, della previdenza e della cura del patrimonio a favore delle persone, delle famiglie, delle attività economiche ed imprenditoriali. Nell'area finanziaria il Gruppo è attivo tramite Groupama Sgr, Società di Gestione del Risparmio e la rete di promotori finanziari facenti capo a Groupama Sim.

Con la consulenza assicurativa e finanziaria e la qualità del servizio offerte nelle nostre Agenzie capillarmente diffuse sul territorio, Groupama costituisce un solido punto di riferimento per gli oltre 600.000 Clienti. Associando all'esperienza della casa madre la conoscenza specifica del territorio, Groupama Assicurazioni propone una gamma di soluzioni all'avanguardia per il mondo agricolo.

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro Agente di fiducia.



Groupama Assicurazioni S.p.A.  
Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni  
00197 Roma - Via Guidubaldo del Monte, 45  
Tel. 06 809741 - Fax 06 8088169  
e-mail: [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)



edizione 2006  
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori, omissioni o interpretazioni dei testi ufficiali delle norme e regole citate nell'opuscolo.

## Persone trasportate sulle macchine agricole



**NO in piedi**

Le macchine agricole semoventi a 2 o + assi e le macchine operatrici agricole trainate, possono essere adibite al trasporto di persone, addette ai lavori agricoli, previo accertamento di idoneità da parte dell'U.P.M.C.T.C. ed annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili (max. 3 compreso il conducente). È sempre vietato il trasporto di persone in piedi.

Anche i rimorchi agricoli possono essere adibiti al trasporto di persone, addette ai lavori agricoli, purché siano omologati con regolare accertamento di idoneità da parte dell'U.P.M.C.T.C. ed annotazione sulla carta di circolazione del numero di persone trasportabili (max. 20) e muniti di idonea attrezzatura non permanente prescritta per tale tipo di trasporto. Inoltre, sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere indicate le targhe delle trattrici alle quali lo stesso può essere agganciato in quanto è vietato il traino con trattrici diverse.

- Il trasporto di persone sui rimorchi deve rispettare le seguenti condizioni:
- Il numero delle persone trasportate non può superare quello indicato sulla carta di circolazione;
  - Non può essere superata la massa complessiva del veicolo;
  - Vietato trasporto promiscuo di persone e cose;
  - Il percorso deve essere limitato tra azienda agricola o centro di raccolta e posto di lavoro e viceversa;
  - Le persone trasportate non devono appoggiarsi alle sponde di cui il rimorchio deve essere dotato;
  - È vietato il trasporto di persone in piedi.

■ Art. 57 C.d.S. ■ Art. 209 Regolamento C.d.S


## Situazioni di temporaneo pericolo per la circolazione

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

■ Art. 2043 Cod. Civ.

Se il vostro comportamento illecito, negligente o imprudente è causa di un incidente stradale, siete responsabili del fatto e tenuti a risarcire i danni subiti dai terzi. In caso di pericolo temporaneo vi raccomandiamo di:

- Segnalare immediatamente il pericolo con segnali provvisori;
- Adoperarvi per liberare tempestivamente la sede stradale da fanghi, detriti, alberi caduti e quant'altro possa costituire insidia e pericolo per la circolazione;
- Informare l'Ente che gestisce la strada per consentire gli interventi necessari e per un'adeguata segnalazione del protrarsi della situazione di pericolo.



Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni.

L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte che a valle delle medesime, in stato tale da impedire franamenti e cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.


I proprietari di terreni hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protrendono oltre il confine stradale. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

■ Art. 15 C.d.S. ■ Art. 32 C.d.S. ■ Art. 31 C.d.S. ■ Art. 29 C.d.S.

## Segnalazioni di temporaneo ingombro della strada statale

Se il passaggio di animali è frequente e regolare, rivolgetevi all'Ente gestore della strada che potrà eventualmente installare un segnale permanente di pericolo.

Nelle ore notturne è bene che i conduttori degli animali indossino un giubbotto ad alta visibilità.




Gli armenti, le greggi e qualsiasi altra moltitudine di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino a numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. Di notte le moltitudini di animali devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

■ Art. 184 C.d.S.

## Segnalazioni di temporaneo ingombro della strada statale

Tutti i veicoli fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati tramite il triangolo posto ad una distanza di almeno 50 metri, tale che in ogni circostanza esso possa essere pienamente visibile ad una distanza di 100 metri dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti.



Chiunque esegue lavori o depositi materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione. I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato.

■ Art. 21 C.d.S. ■ Art. 30-43 Reg. C.d.S.

## Patente e Assicurazione obbligatoria

Patente di guida macchine agricole

Tipo di veicolo	Patente	Validità anni
Macchine agricole con conducente a terra	Nessuna	-
Macchine agricole e loro complessi che non superano i limiti di sagoma e di massa prevista (1,60 m. di larghezza, 4,00 m. di lunghezza, 2,50 m. di altezza e 1,3 t. di peso complessivo a pieno carico)	Cat. A	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10 se rilasciate a persone che non hanno superato il 50° anno di età.</li> <li>■ 5 se rilasciate e confermate a chi ha superato il 50° anno di età.</li> <li>■ 3 se rilasciate e confermate a chi ha superato il 70° anno di età.</li> </ul>
Tutte le macchine agricole	Cat. B	


■ Art. 116 C.d.S. ■ Art. 126 C.d.S.

Obbligo di assicurazione

Le trattrici agricole e le macchine operatrici semoventi, quando circolano su strade aperte al pubblico o su strade a queste equiparate, sono soggette all'obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (art. 2054 Cod.Civ.). I rimorchi e le macchine operatrici trainate, quando sono agganciati ad una macchina agricola, sono garantiti dalla polizza della macchina trainante a condizione che quest'ultima preveda espressamente anche la copertura del rischio del mezzo trainato. I rimorchi e le macchine operatrici trainate, quando NON sono agganciati ad una macchina agricola, devono essere assicurati con polizza separata relativa al cosiddetto RISCHIO STATICO, per i danni che possono essere arrecati a terzi durante la sosta o le manovre a mano, nonché i danni derivanti da vizio di costruzione o da difetti di manutenzione.

■ Art. 193 C.d.S. ■ L. 990/69 e succ. integrazione e modificazioni ■ Art. 2054 Cod. Civ.

## Agricoltura e Sicurezza Riferimenti per la circolazione stradale di macchine agricole



**ENAMA**  
Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola

Enama, insieme a Groupama Assicurazioni, è al fianco degli agricoltori per la loro sicurezza.

